CAMERA DEI DEPUTATI N. 677

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TASSI, TRANTINO, FORNER, MACERATINI, MACALUSO

Presentata il 20 ottobre 1983

Nuove norme in materia di tribunali della libertà

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Seppur nessuno dubiti ne può, certo, dubitare della necessità e della utilità di un costante, efficiente, efficace ed immediato controllo di autorità, con potere di riesame, su ogni e qualsiasi provvedimento, comunque, restrittivo delle libertà personali del cittadino e, in genere, delle libertà fondamentali dello stesso, l'esperienza, ormai ultrannuale, dell'attività del cosiddetto « Tribunale della libertà » risulta assai insoddisfacente se non, addirittura, negativa.

L'errore fondamentale, sia sotto il profilo logico, sia sotto quello giuridico e, particolarmente, sotto quello strettamente processuale, è stato determinato dall'aver con questo istituto violato il principio fondamentale del diritto processuale, secondo cui ogni forma di controllo o di impugnazione di atti deve essere decisa da un superiore grado di autorità giudiziaria.

Pertanto, se tale principio è stato, di fatto, rispettato, per quanto attiene l'attività pretorile restrittiva delle libertà personali del cittadino, in quanto a giudicare è chiamato il tribunale competente per territorio, vale a dire il naturale giudice, di appello e di secondo grado; per quello che attiene al controllo, al riesame ed all'impugnazione sugli atti del pubblico ministero e del giudice istruttore, è stato violato poiché, con evidente distorsione logico-giuridica, è stato affidato al tribunale competente per territorio: cioè lo stesso tribunale (e per i piccoli uffici giudiziari di questo tipo, spesso lo stesso collegio che poi dovrà giudicare in primo grado gli eventuali rinviati a giudizio) presso cui ha sede la procura della Repubblica, ufficio di pubblico ministero e del giudice istruttore.

Non v'è chi non veda, e *ictu oculi* doveva essere visto sin dall'origine, quale

contraddizione di fondo e quale, in fatto – specie per i piccoli tribunali periferici – reale carenza di valido riesame e giudizio da impugnazione derivi da siffatta situazione.

Il caso particolarmente grave – a seguito della riforma di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 532 – è avvertito nei tribunali di provincia (e sono la maggioranza e amministrano la giustizia alla maggior parte dei cittadini italiani !) segnatamente quelli in cui è costituita solo una sezione (magari promiscua, civile e penale !): in questi casi i rapporti con il pubblico ministero (spesso unico magistrato nell'ufficio della procura) e con il giudice istruttore sono costanti per le mille e una ragione; la vicinanza e la frequenza dei rapporti comporta amicizie personali e solidarietà che portano con sé una gravissima e spesso insuperabile difficoltà umana, nel rivedere e correggere e addirittura cassarne l'operato, vale a dire gli ordini e i mandati di cattura e le ordinanze di negazione della libertà personale o patrimoniale.

L'aspettativa dei cittadini è, di fatto, largamente frustrata; unica soluzione sta, quindi, nel riportare nel sistema normale e collaudatissimo delle impugnazioni ordinarie, in termini di grado e fase, anche il riesame e le impugnazioni di cui alla riforma portata dalla citata legge 12 agosto 1982, n. 532, e pertanto appare necessaria una pronta approvazione del seguente articolo unico. Indispensabile appare, inoltre, garantire il contraddittorio e la difesa dell'imputato, al momento della decisione con procedura camerale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il riesame degli ordini di cattura del pubblico ministero, dei mandati di cattura del giudice istruttore, la decisione sulle impugnazioni di provvedimenti comunque limitativi della libertà personale o patrimoniale dei cittadini di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 532, sono trasferiti alle sezioni istruttorie presso le corti di appello competenti per territorio.

I provvedimenti sono adottati con procedura camerale, con l'intervento del difensore e del pubblico ministero.